MILANOSPORT

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 158 DEL 05/10/2026

OGGETTO: **Fornitura di n. 1 defibrillatore e relativi accessori destinati agli impianti sportivi in gestione a a Milanosport S.S.D. S.P.A, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b), D.Lgs. 36/2023– REP.139/2026 – CIG BD255A6759**

Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che Milanosport S.S.D. S.p.A. nell'ambito delle proprie attività istituzionali di gestione degli impianti sportivi comunali, è tenuta a garantire la disponibilità di dotazioni e dispositivi idonei a tutelare la salute e la sicurezza degli utenti e del personale operante presso i suddetti impianti, e che, tra tali dotazioni rientrano i defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e i relativi accessori (quali batterie, elettrodi, borsa medica) necessari per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria negli impianti sportivi;

Rilevato che, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività sportive e la piena efficienza delle dotazioni di emergenza presenti presso gli impianti in gestione, si ha necessità di procedere all'acquisizione di un defibrillatore e dei relativi accessori;

Dato atto che la fornitura in oggetto riveste carattere essenziale ai fini della salvaguardia della salute e della sicurezza degli utenti degli impianti sportivi e risulta necessaria per assicurare la continuità delle attività istituzionali svolte da Milanosport S.S.D. S.p.A.;

Rilevato che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs.36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:
• l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

• l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
• ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Precisato che:
• in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
• inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che la società Medicalparma Equipment SRL, con sede legale a Fontanellato (PR), in viale Vaccari n. 17/B, C.F. e P. IVA 03128830340, ha presentato la propria offerta economica per la fornitura in oggetto, rendendosi disponibile ad eseguire le forniture richieste per un importo complessivo pari ad € 3.591,45 (euro tremilacinquecentonovantuno/45), oltre IVA di legge, importo ritenuto congruo e conveniente in rapporto ai prezzi di mercato e alle esigenze della Stazione Appaltante;

Rilevato che nulla osta all'affidamento della fornitura alla ditta individuale Medicalparma Equipment SRL, C.F. e P. IVA 03128830340, in quanto la stessa risulta in possesso di adeguata e comprovata esperienza nel settore della fornitura di materiale sportivo e ha già svolto con esito positivo analoghe forniture, dimostrando affidabilità e rispetto delle scadenze contrattuali;

Visti:
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di affidare la "Fornitura di un defibrillatore e dei relativi accessori destinati agli impianti sportivi in gestione a Milanosport S.S.D. S.P.A, mediante affidamento diretto ex art. 50, c. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, REP.139/2026 – CIG BD255A6759", alla società Medicalparma Equipment SRL, con sede legale a Fontanellato (PR), in viale Vaccari n. 17/B, C.F. e P. IVA 03128830340, per un corrispettivo complessivo pari a 3.591,45 (euro tremilacinquecentonovantuno/45), oltre IVA di legge, comprensivo di spese di trasporto, con consegna della merce entro il 15 novembre 2026;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale,

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

3) di dare atto che per l'affidamento è stato acquisito il codice CIG BD255A6759 e che, ai sensi della Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 e s.m.i., trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 40.000,00, non è dovuto il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) né da parte della Stazione Appaltante né da parte dell'operatore economico affidatario

4) di precisare che sono stati avviati e conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;

5) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;

6) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

7) di dare atto che la spesa pari ad € 3.591,45 (euro tremilacinquecentonovantuno/45), oltre IVA di legge, trova copertura nel bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

8) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo internet di Milanosport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto", ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti

(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: LORENZO ENRICO LAMPERTI
Luogo: milano
Data: 05/10/2026 13:17:38